



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 20.12.1995

COM(95) 690 def.

95/0358 (CNS)

Proposta di
REGOLAMENTO (CE, Euratom) DEL CONSIGLIO

relativo ai controlli e alle verifiche sul posto, effettuati dalla Commissione
al fine di accertare frodi od irregolarità lesive degli interessi finanziari
delle Comunità europee

(presentata dalla Commissione)

Relazione illustrativa

1. Nella proposta di Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità⁽¹⁾ la Commissione aveva previsto norme applicabili alle misure e alle sanzioni amministrative comunitarie e norme che disciplinano i controlli e le verifiche sul posto. Sulla proposta il Consiglio ha adottato, il 29 giugno 1995, un orientamento comune che potrà essere formalmente approvato una volta che il Parlamento europeo sia stato nuovamente consultato.
2. L'articolo 10 dell'orientamento comune del Consiglio relativo alla proposta di regolamento (CE, Euratom) del Consiglio sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità stabilisce che disposizioni generali supplementari relative ai controlli e alle verifiche sul posto verranno adottate in un secondo momento nell'osservanza delle procedure di cui gli articoli 235 del Trattato CE e 203 del Trattato CEEA.
3. La presente proposta che la Commissione sottopone al Consiglio intende dar seguito a tale articolo.
4. I principi ispiratori della presente proposta sono i seguenti:
 - in armonia con il principio di sussidiarietà, e con riserva di eventuali disposizioni settoriali, gli Stati membri sono competenti ad emanare, ove necessario, le disposizioni supplementari in tema di controllo e verifiche sul posto che vengono effettuati dai rispettivi servizi;
 - il provvedimento nulla innova rispetto al diritto comunitario consolidato,
 - il provvedimento - che si fonda sul concetto di irregolarità definito nell'orientamento comune - detta alcune norme che disciplinano poteri e obblighi dei controllori della Commissione, nonché gli strumenti a loro disposizione per l'effettuazione di controlli sul posto nell'ambito di un'inchiesta specificamente mirata contro le frodi;
 - lo schema del provvedimento accoglie gli emendamenti proposti dal Parlamento europeo all'atto della sua prima consultazione sulla proposta di regolamento sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità ed accettati in tale sede dalla Commissione.
5. Questo provvedimento va quindi considerato una nuova base giuridica supplementare in virtù della quale possono essere effettuati verifiche e controlli sul posto nell'ambito della lotta alle frodi. Esso costituisce un progresso significativo per l'avvio delle inchieste sulle frodi, con particolare riguardo a quelle che investono più settori del bilancio comunitario.
6. La presente proposta non genera alcuna spesa supplementare a carico del bilancio comunitario.

⁽¹⁾ GIU n. 216 del 6.8.1994, pag.11.

Proposta di
REGOLAMENTO (CE, Euratom) DEL CONSIGLIO

relativo ai controlli e alle verifiche sul posto, effettuati dalla Commissione
al fine di accertare frodi od irregolarità lesive degli interessi finanziari
delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 203,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

considerando che in forza del diritto comunitario la Commissione e gli Stati membri sono tenuti a prendere i provvedimenti necessari per tutelare gli interessi finanziari delle Comunità contro le frodi,

considerando che, in ordine al sistema di controllo, sono state adottate specifiche norme, adeguate alle varie politiche comunitarie, e che il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee⁽³⁾, ha predisposto un contesto giuridico comune a tutti i settori contemplati di politiche comunitarie;

considerando che il suddetto regolamento non si applica ai controlli e alle verifiche sul posto e che in forza dell'articolo 10 del medesimo disposizioni generali supplementari devono essere adottate con altro regolamento;

considerando che ai fini dei controlli sulla gestione e la regolarità dei conti in generale esistono specifiche disposizioni con riguardo alle verifiche sul posto attinenti ai vari settori del bilancio comunitario, disposizioni che fanno peraltro parte dell'"acquis communautaire" in materia;

considerando che il presente regolamento lascia impregiudicate le normative comunitarie settoriali che, pur rientrando nel suo campo di applicazione, vadano al di là delle prescrizioni minimali da esso previste;

considerando che, per rafforzare in particolare la lotta contro le frodi organizzate, è tuttavia opportuno che, con riguardo alle irregolarità commesse deliberatamente o per colpa grave, aventi incidenze sul bilancio comunitario, occorrono disposizioni comuni

(1) GU

(2) GU

(3) GU n. L 312, del 23.12.1995, pag. 1.

supplementari in materia di controlli e verifiche sul posto effettuati da agenti della Commissione;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE-Euratom) n. 2988/95 definisce la nozione di "irregolarità";

considerando che l'articolo 8 del medesimo regolamento precisa che le misure di controllo devono essere adeguate alle specificità dei singoli settori e che le modalità della loro esecuzione sono stabilite, ove necessario, dalle normative settoriali; che è quindi in tale contesto che vanno ulteriormente prese nuove disposizioni onde garantire che a livello della Comunità sussistano ovunque controlli equivalenti;

considerando che altre disposizioni generali in merito ai controlli e alle verifiche da effettuarsi sul posto da agenti degli Stati membri possono essere adottate secondo le disposizioni legislative e regolamentari nazionali;

considerando che, per una lotta efficace contro le frodi e le irregolarità, i controlli ad opera della Commissione devono essere effettuati presso autorità pubbliche e, se necessario, anche presso gli operatori economici che potrebbero essere implicati nella frode di cui trattasi, nel rispetto dei diritti fondamentali delle persone coinvolte;

considerando che gli Stati membri possono apportare un sostegno sostanziale ai controlli effettuati dagli agenti della Commissione; che di conseguenza gli agenti nazionali devono essere invitati a partecipare ai controlli; che tenuto conto del suo ruolo di coordinatrice, di cui all'articolo 209 A, secondo comma del trattato CE, la Commissione può invitare agenti degli altri Stati membri a partecipare ai controlli informandone gli Stati membri interessati;

considerando che l'organizzazione di controlli e verifiche sul posto in uno spirito di cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri implica che, relativamente alle operazioni di cui trattasi, i controllori della Commissione devono poter accedere agli stessi locali e alle stesse informazioni cui accedono gli agenti degli Stati membri; che i rapporti predisposti dai controllori della Commissione devono poter costituire prove ammesse allo stesso titolo di quelli predisposti dagli agenti nazionali;

considerando che, per l'adozione del presente regolamento, i soli poteri d'azione previsti dai trattati sono quelli degli articoli 235 del trattato CE e 203 del trattato CEEA;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Salvo il disposto delle normative settoriali, le disposizioni del presente regolamento si applicano ai controlli e alle verifiche effettuati sul posto dalla Commissione nel contesto della lotta antifrode, ai fini dell'individuazione di un'irregolarità come definita dall'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95.

Articolo 2

1. I controlli e le verifiche sul posto da parte della Commissione possono essere effettuati presso autorità pubbliche centrali, regionali o locali, nonché presso enti o servizi che ne dipendono o alle quali fanno capo, ovvero presso enti o servizi ai quali essi hanno delegato competenze specifiche.
2. Gli operatori economici:
 - che beneficino, direttamente o indirettamente, di un vantaggio finanziario e/o
 - ai quali la regolamentazione comunitaria impone degli obblighi e/o
 - che partecipano direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo, alle operazioni contemplate dalla regolamentazione applicabile,devono consentire l'esercizio dei controlli e delle verifiche sul posto e, segnatamente, facilitare l'accesso ai locali, terreni, mezzi di trasporto o altri luoghi da visitare a tal fine.

Articolo 3

1. Preliminarmente ai controlli e alle verifiche sul posto, la Commissione informa in tempo utile lo Stato membro o gli Stati membri interessati, in modo da ottenere tutta l'assistenza necessaria.

Tuttavia, al fine di garantire il buon svolgimento delle operazioni di controllo, la Commissione, in caso di necessità imperiosa, può procedere a detta informazione immediatamente prima che abbiano inizio le operazioni di controllo e di verifica sul posto.

2. Gli agenti dello Stato membro di cui trattasi possono partecipare ai controlli.

Articolo 4

1. I controlli e le verifiche sul posto sono effettuati, sotto la responsabilità della Commissione, da suoi funzionari od agenti nonché da persone che gli Stati membri hanno messo a disposizione della Commissione, muniti di regolare delega di quest'ultima (in prosieguo; "i controllori della Commissione").

Agli effetti degli accertamenti di cui all'articolo 6, paragrafo 3, i controllori della Commissione sono assimilati agli agenti dello Stato membro ai quali la legge nazionale riconosce competenze speciali in materia di controlli e verifiche.

I controllori della Commissione presentano la loro delega scritta, nella quale sono indicati la loro identità e qualifica. Il loro comportamento nel corso dei controlli e delle verifiche sul posto, è conforme alle regole e agli usi imposti agli agenti degli Stati membri.

2. La Commissione può chiedere la partecipazione, sotto la propria responsabilità, di agenti di altri Stati membri oltre a quello sul cui territorio hanno luogo i controlli e le verifiche.
3. Ove per assistere tecnicamente i propri agenti nello svolgimento delle operazioni di controllo, la Commissione faccia ricorso ad organismi esterni, questi ultimi svolgono

le operazioni sotto la responsabilità della Commissione stessa. La Commissione vigila affinché tali organismi presentino tutte le garanzie in fatto di competenza tecnica, di indipendenza e di rispetto del segreto professionale.

Articolo 5

1. Salvo il disposto delle norme nazionali di procedura penale, i controllori della Commissione hanno accesso a tutte le informazioni e a tutta la documentazione, relative alle operazioni di cui trattasi necessarie, ai fini del buon svolgimento dei controlli e delle verifiche, ivi comprese quelle ottenute dai controllori nazionali e quelle ottenute nel corso di inchieste giudiziarie e che possono essere utili ai fini del buon svolgimento delle operazioni di controllo, con facoltà di prendere copia dei documenti pertinenti. I controllori della Commissione possono utilizzare gli stessi mezzi materiali d'inchiesta di cui si avvalgono i controllori nazionali.

I controlli e le verifiche sul posto possono avere come oggetto:

- i libri e i documenti professionali, come fatture, capitolati d'appalto, ruolini paga, distinte dei lavori, conti bancari;
 - i dati informatici;
 - i sistemi ed i metodi di produzione, di imballaggio e di spedizione;
 - il controllo fisico della natura e del volume delle merci o delle operazioni svolte;
 - il prelievo e la verifica di campioni;
 - lo stato di avanzamento dei lavori o degli investimenti finanziati; l'utilizzazione e la destinazione degli investimenti portati a termine;
 - i documenti contabili e di bilancio;
 - l'esecuzione finanziaria e tecnica dei progetti sovvenzionati;
 - qualsiasi altro documento di qualsivoglia natura o provenienza che sia in rapporto diretto o indiretto con l'oggetto dei controlli ovvero con la tutela degli interessi finanziari delle Comunità.
2. Su richiesta della Commissione le autorità competenti degli Stati membri prendono adeguati provvedimenti cautelari.

Articolo 6

1. Tutte le informazioni raccolte in ragione dei controlli e delle verifiche sul posto sono coperte dal segreto professionale e soggette alle norme comunitarie in materia di tutela dei dati. Esse possono essere comunicate solo a coloro che in seno alle istituzioni comunitarie e negli Stati membri vi hanno accesso in ragione delle loro funzioni; e possono essere utilizzate solo al fine di un'applicazione uniforme ed efficace della regolamentazione in oggetto, per prevenire ed accertare irregolarità, per provvedere al recupero o alla riscossione degli importi in causa e per garantire l'applicazione di sanzioni.
2. La Commissione comunica all'autorità competente dello Stato sul cui territorio sono stati effettuati i controlli o le verifiche, qualsiasi fatto relativo ad irregolarità di cui ha avuto conoscenza nel corso dell'inchiesta. La Commissione è anche autorizzata a comunicare l'irregolarità all'autorità competente di qualsiasi Stato membro interessato agli accertamenti in corso.

3. I rapporti relativi agli accertamenti, redatti, datati e firmati dai controllori della Commissione, costituiscono elementi di prova ammessi allo stesso titolo di quelli predisposti da un agente dello Stato membro in cui l'informazione è utilizzata, segnatamente ai fini di conseguenze sul piano amministrativo o giudiziario.
4. In caso di controlli o verifiche sul posto eseguiti al di fuori della Comunità, i rapporti relativi agli accertamenti, redatti dai controllori della Commissione, vengono presi in considerazione allo stesso titolo di quelli di cui al paragrafo 3.

Articolo 7

Ove i soggetti di cui all'articolo 2, si oppongano al controllo o alla verifica sul posto, lo Stato membro interessato presta ai controllori della Commissione l'assistenza necessaria affinché questi possano prendere le misure adeguate ai fini dello svolgimento della loro missione di controllo e di verifica sul posto, in conformità con le norme di procedura nazionali.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

ISSN 0254-1505

COM(95) 690 def.

DOCUMENTI

IT

09

N. di catalogo : CB-CO-95-773-IT-C

ISBN 92-77-99200-X

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo